

COMUNE DI PERRERO
Provincia di Torino

Regolamento comunale
di polizia rurale

Approvato con deliberazione del C.C. n.108 del 25.3.1977

modificato con deliberazione del C.C. n.29 del 22.9.2001

CAPITOLO I°

Tutela dell'ambiente naturale

Articolo 1

Per quanto concerne la conservazione del paesaggio, dei pascoli, delle acque, della flora e della fauna, valgono, oltre alle leggi che regolano le singole materie, le norme contenute nel presente regolamento.

Il Comune, attraverso i suoi organi, ha la facoltà di intervenire in ogni caso di azione diretta a deteriorare l'ambiente con ordinanze da assumere ai sensi della legge comunale e provinciale.

A) PREVENZIONE INCENDI

Articolo 2

E' vietato accendere fuochi nei boschi o a distanza inferiore a metri 100 dai medesimi, nei periodi dichiarati di pericolosità dal Corpo Forestale dello Stato nonché dal Sindaco.

E' consentito a coloro che, per motivi di lavoro, sono costretti a soggiornare nei boschi, accendere il fuoco necessario per il ristoro e per la cottura delle vivande, con le necessarie cautele ed in spazi vuoti previamente puliti dalle foglie, erbe secche, ramaglie ed altre materie facilmente infiammabili, con l'obbligo di riparare il focolare in modo da impedire la dispersione delle braci e delle scintille e di spegnere completamente il fuoco prima di abbandonarlo.

Articolo 3

Durante l'abbruciamento delle ristoppie o di altri residui vegetali è fatto obbligo all'interessato di assicurare la presenza di personale sufficiente e dotato di mezzi idonei al controllo ed eventuale spegnimento delle fiamme.

Tale personale deve restare sul posto fino a totale esaurimento della combustione.

Articolo 4

Particolare prudenza deve essere osservata dai fumatori, ai quali è fatto obbligo di assicurarsi sempre che i mozziconi ed i fiammiferi siano ben spenti prima di venire gettati al suolo.

E' vietato inoltre nei periodi di grave pericolosità (v. art. 2 del presente regolamento) usare apparecchi a fiamma e fornelli, fumare e compiere altra operazione che possa creare comunque pericolo di incendio.

Per quanto non contemplato dal presente regolamento, valgono le norme e le sanzioni previste dalla legge statale n° 353 del 21.11.2000, (Norme integrative per la difesa dei boschi dagli incendi).

Articolo 5

abrogato

B) INQUINAMENTI

Articolo 6

Al fine di eliminare alcune cause di inquinamento ambientale, è vietato l'uso dei diserbanti di ogni sorta, salvo nei cimiteri.

E' altresì vietato l'uso degli antiparassitari di prima e seconda classe.

In deroga a quanto precisato nei commi precedenti, gli imprenditori agricoli in caso di assoluta necessità e giustificativi motivi possono usare i sopraddetti presidi sanitari.

Articolo 7

E' vietato lo scarico ed il deposito, anche temporaneo, di rifiuti o detriti di qualunque specie lungo i corsi d'acqua, nei boschi, nei pascoli, lungo le strade e relative piazzole ed in ogni altro luogo salvo nei luoghi designati con apposite indicazioni all'autorità comunale,

Si applicano in ogni caso le norme previste dal D.Lgs n° 22/97 e s.m.i.

Articolo 8

Le acque utilizzate per il lavaggio di stalle, concimaie e simili e quelle provenienti dalle attività artigianali non possono essere reimesse direttamente nei corsi d'acqua.

Per quanto non contemplato nel presente articolo vigono le norme della Legge Regionale 2/11/1982, n° 32.

C) STRADE E SENTIERI

Articolo 9

E' vietato compiere con mezzi motorizzati percorsi fuori strade, tranne che nelle località a ciò destinate dall'autorità comunale.

I sentieri di montagna, le mulattiere, le piste sciistiche e quelle di esbosco sono considerate fuori strada.

I danni arrecati alla flora protetta in seguito all'inosservanza della norma predetta, verranno perseguiti a norma della Legge Regionale 02/11/1982, n° 32.

Al divieto di cui sopra fanno eccezione i mezzi impiegati dagli organi di P.S., dai Vigili del Fuoco e quelli necessari ai lavori agricoli.

Fanno pure eccezione i mezzi usati per la sistemazione delle piste sciistiche per le utilizzazioni boschive e per i lavori a scopo idraulico e forestale organizzati ed autorizzati dal Comune, dal Corpo Forestale dello Stato e dalla Comunità Montana.

Articolo 10

E' vietato fare scorrere sulle pubbliche strade, in qualsiasi ora del giorno o della notte, acque destinate all'irrigazione od a qualsiasi altro uso.

D) RUMORI MOLESTI

Articolo 11

E' vietato l'uso di radio, mangiadischi, musicassette e di qualunque altro apparecchio o strumento atto a produrre suoni molesti, al di fuori dei centri abitati e delle strade carrozzabili o delle immediate adiacenze.

A tale divieto non sono soggetti coloro che, per lavoro, si trovano anche temporaneamente nelle zone in cui l'ascolto è interrotto dal presente regolamento.

E' altresì consentito l'uso di mezzi di trasmissione adoperati per ragioni di lavoro o in casi di emergenza.

E' vietata la diffusione di musiche e di suoni dagli altoparlanti installati lungo i percorsi degli impianti di risalita.

Le stesse installazioni possono essere adoperate per le comunicazioni di servizio.

E) CANI

Articolo 12

Agli escursionisti, villeggianti e turisti, nelle zone di cui all'articolo precedente, è vietato lasciar vagare i cani ed il proprietario risponde di eventuali danni arrecati alla flora, alla fauna e alla proprietà privata.

I cani da guardia non possono essere lasciati liberi senza museruola, salvo che la casa o il luogo da vigilare siano recintati.

F) SIEPI

Articolo 13

I proprietari dei fondi sono obbligati a tenere regolari le siepi vive in modo da non restringere e danneggiare le strade, ed a tagliare i rami delle piante e dei cespugli che si protendono oltre al ciglio stradale.

In caso di inadempienza o di trascuratezza da parte del proprietario o di chi per esso, nel termine prescrittogli dal Comune il Sindaco farà compiere dette operazioni rivalendosi sul proprietario stesso, fermo restando la contravvenzione accertata,

CAPITOLO II°

Fauna e flora

A) FAUNA

Articolo 14

Al fine di conservare l'equilibrio delle biocenosi naturali ed evitare la riduzione o l'estinzione di alcune specie di fauna, si applicano le seguenti norme:

Articolo 15

E' vietata l'uccisione o la cattura dei piccoli uccelli (compresi le uova ed i

nidiacei), del riccio, del rospo, della salamandra e del tritone.

E' parimenti vietata l'uccisione delle talpe mediante esche avvelenate.

Articolo 16

Nel territorio del Comune, dal 1° marzo al 30 aprile, è vietata la cattura di tutte le specie del genere rana; dal 1° aprile al 30 luglio è vietata la cattura di tutte le specie del genere *Helix* (chioccioline).

Nel restante periodo dell'anno la cattura delle rane adulte e delle chioccioline è consentita per una quantità giornaliera di dodici capi per persona e per genere, a meno che non sia interdotta dal proprietario del fondo.

E' vietata la cattura di lumache e rane durante la notte da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima della levata del sole.

Articolo 17

E' tuttavia sempre ed in qualunque modo vietata la cattura di esemplari che non raggiungano almeno le seguenti dimensioni:
Rane : lunghezza totale del corpo cm 5
Chioccioline : diametro guscio cm 3.

B) FLORA

Articolo 18

E' vietata la raccolta dei fiori, delle piante, delle specie vegetali indicate dagli elenchi provinciali per le quali si applicano le norme della Legge Regionale del 02/11/1982, n° 32.

In collaborazione con la Regione, sarà curata la diffusione di materiale illustrativo atto a favorire il riconoscimento di dette specie.

La raccolta dei fiori, deve comunque avvenire senza estirparne le radici e senza arrecare danno alle colture.

Articolo 19

In ogni caso in cui venga alterato il manto erboso, anche per la esecuzione di opere pubbliche autorizzate, è fatto obbligo, al privato o all'ente interessato, del ripristino del

manto erboso entro il periodo vegetativo successivo all'ultimazione dei lavori.

E' vietato lo sci d'erba al di fuori dei terreni appositamente a ciò destinati.

C) FUNGHI

Articolo 20

a) Finalità e limiti

Al fine di salvaguardare l'ambiente naturale e l'economia delle zone rurali, per la raccolta dei funghi spontanei, anche se non commestibili, occorre essere in possesso di apposita autorizzazione rilasciata dalla Comunità Montana, e comunque si applicano gli art. 19 e seguenti della Legge Regionale n° 32/82 e della Legge 352/93.

b) abrogata

c) abrogata

d) abrogata

CAPITOLO III°

Tutela della proprietà agricola

Articolo 21

A tutela del proprio diritto di proprietà il conduttore del terreno è tenuto a disporre cartelli portanti la dicitura "PROPRIETA' PRIVATA", disposti in modo e numero sufficienti a descrivere il perimetro del terreno.

Tale segnaletica potrà essere collocata di comune accordo tra diversi proprietari finitimi ai margini della proprietà complessiva.

E' fatto divieto di entrare nei fondi privati per consumare pasti al sacco, per piantare tende, per piazzare roulotte, salvo permesso del legittimo proprietario.

Articolo 22

Il prodotto del suolo, anche se spontaneo, deve ritenersi appartenente al proprietario del terreno che lo ha generato.

Pertanto, sulle proprietà segnalate a norma dell'articolo 20 del presente regolamento, è vietata la raccolta :

1) dei funghi di qualsiasi specie;

- 2) dei frutti coltivati o spontanei;
- 3) dei fiori o piante di qualsiasi specie, anche officinali.

CAPITOLO IV°

Tutela della proprietà comunale

Articolo 23

Il Comune determina appositi luoghi attrezzati per l'esercizio del campeggio e della sosta delle roulotte, sia sui propri terreni sia su quelli privati.

In tutto il territorio del Comune al di fuori dei luoghi previsti, è consentito l'esercizio del campeggio alle seguenti condizioni:

- 1) il campeggio non deve impedire o limitare l'esercizio del pascolo e le altre attività agricole;
- 2) non deve essere causa diretta o indiretta di inquinamento;
- 3) non deve comunque essere esercitato sui fondi coltivati senza la previa autorizzazione del proprietario;
- 4) è fatto obbligo al campeggiatore di lasciare la località precedentemente occupata o le vicinanze sgombre da ogni genere di rifiuti;
- 5) è parimenti fatto obbligo di risistemare il terreno smosso durante l'esercizio del campeggio;
- 6) il campeggiatore dovrà lasciare la zona occupata qualora l'autorità comunale ritenga ciò necessario.

Il campeggiatore è tenuto inoltre all'osservanza di tutte le norme contemplate dal presente regolamento e dalle norme vigenti.

Articolo 24

Sui beni comunali è consentita la raccolta di frutti spontanei quali fragole, lamponi, mirtilli, ecc. per una quantità giornaliera non superiore a Kg.1 per ogni singolo raccoglitore e per un massimo di KG. 3 per nucleo familiare.

E' vietato il commercio di tutti i frutti spontanei, salvo per i residenti nel Comune, per i quali non è posta alcuna limitazione.

E' sempre vietato usare nella raccolta attrezzi che possano derivare danni alle piante.

Articolo 25

L'utilizzazione dei beni comunali, oltre alle norme di legge e a quelle contenute nel presente regolamento, è sempre soggetta ad autorizzazione specifica da rilasciarsi dal Sindaco.

CAPITOLO V°

Disposizioni finali

Articolo 26

Le violazioni alle norme del presente regolamento sono accertate da ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria e, in particolare, dalle guardie di polizia giudiziaria e, in particolare, dalle guardie municipali e dalle guardie volontarie ed eventualmente della Comunità Montana, salvo diverse disposizioni di legge, e le contravvenzioni di cui all'articolo precedente sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a £. 20.000 e non superiore a £. 200.000, e riscosse con le modalità previste sulla legge 24/11/1981, n° 689.

Sono fatte salve le sanzioni previste da norme statali e regionali.